

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 860

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS
e BATTAGLIA Antonio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2001

Norme in materia di siti contaminati

ONOREVOLI SENATORI. - La preoccupazione destata in ambito comunitario dal problema dei siti contaminati non è stata oggetto di interessi prioritari per la politica ambientale europea fino a tempi molto recenti, anche se occorre rilevare che la Carta europea del suolo, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel lontano 30 maggio 1972, esordisce con una frase assai significativa: «Il suolo è una risorsa limitata, facilmente distruggibile».

Fino al 1986 la prevenzione del suolo dalla contaminazione è stata considerata solo nell'ambito generale della legislazione ambientale comunitaria, mentre dal 1986 si è notata la prima regolamentazione avente per specifico oggetto il suolo.

Dal 1986 quindi il concetto di «suolo» entra a far parte integrante della politica comunitaria. Vi è però da dire che essendo il suolo in stretta relazione con l'atmosfera, con l'idrosfera, con la biosfera e con la litosfera, per questi comparti l'Unione europea ha normato sin dagli anni '70. Basti pensare alle direttive sui rifiuti, sugli oli usati, a quelle sulla protezione delle falde dall'inquinamento causato da alcune sostanze pericolose, a quelle sull'impatto ambientale e sull'impiego dei fanghi di depurazione su suoli agricoli. Tali direttive si applicano anche alla conservazione delle proprietà dei terreni. L'azione comunitaria diventa ancora più incisiva nel settore dei suoli con gli ultimi programmi di azione e con il crescente impegno in studi, rapporti, progetti dimostrativi tendenti a sviluppare i temi della bonifica dei suoli contaminati, della valutazione dei rischi, delle tecnologie di risanamento anche a seguito di casi eclatanti di contaminazione da mercurio, metalli pesanti, idrocarburi e catrami in alcuni Stati membri.

Nell'Unione europea, a seguito degli studi e degli sforzi conoscitivi di cui sopra, si stimano oggi circa 150.000 siti contaminati per un totale di quasi 1 miliardo di metri cubi di terreni e rifiuti. È da prevedere, quindi, che l'impegno economico avrà come ordine di grandezza quello delle migliaia di miliardi.

Per ciò che riguarda, nello specifico, il nostro Paese è necessario fare un breve *excur-sus* ed osservare che, a metà dei primi anni '80, la scoperta della contaminazione di falde idriche e di suoli, a seguito dello spandimento accidentale di rifiuti pericolosi o dell'interramento di rifiuti tossici e nocivi, costituì elemento di preoccupazione e i casi di emergenza vennero affidati al Ministero per il coordinamento della protezione civile. Si ricordano a tal proposito ben 250 ordinanze di interventi di risanamento e casi emblematici, quali quelli di Sezzadio, Casale Monferrato, Carbonara Scrivia, Settimo Torinese, Serravalle Scrivia. Nacque quindi l'esigenza di definire l'entità e il fenomeno della contaminazione al fine di attuare un programma di interventi. Fu in quegli anni, precisamente nel 1986, che il Ministero per il coordinamento della protezione civile effettuò un censimento delle discariche abusive, che permise di accertare l'esistenza di un numero superiore a 5.100 discariche, di cui 4.500 utilizzate per lo smaltimento abusivo di rifiuti di natura prevalentemente urbana e circa 600 utilizzate per smaltire rifiuti di tipo industriale.

Seguì nel 1988 un'indagine promossa dal Ministero dell'agricoltura su 3.000 comuni dalla quale si evinse la presenza, sul territorio nazionale, di 5.978 siti in cui erano stati abbandonati rifiuti solidi urbani. Un terzo di tali siti era inoltre sospettato di contenere anche rifiuti tossici e nocivi. La reale dimen-

sione del problema nella sua globalità poteva tuttavia conoscersi solo tramite un'attenta normativa specifica sull'argomento, in grado di dare concreti criteri di indirizzo per l'effettuazione di un censimento nazionale omogeneo. I primi dati del censimento del 1986 avevano di fatto messo in evidenza la necessità che il legislatore normasse in materia di siti contaminati al fine di permettere la pianificazione degli interventi a breve e a medio termine e il rallentamento della crescente tendenza a situazioni di degrado e di peggioramento della situazione di contaminazione dei siti. L'attività normativa del legislatore in materia di siti contaminati, pur se frammentaria, era iniziata con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Difatti, all'articolo 5 del predetto decreto-legge veniva demandata alla regione l'approvazione dei piani di bonifica entro il 30 aprile 1988, anche se non veniva definito il concetto di area contaminata nè si forniva alcuna indicazione sui criteri di valutazione del rischio.

Nei piani di bonifica le regioni dovevano prevedere la priorità degli interventi, individuare i siti, caratterizzare i contaminanti presenti, individuare i soggetti cui competeva l'intervento e gli enti che ad essi si sostituivano in caso di inadempienza, realizzare gli interventi di bonifica e di smaltimento dei materiali contaminati secondo precise modalità, stimare infine gli oneri finanziari. Tuttavia, la disponibilità finanziaria destinata alle bonifiche ai sensi del citato decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987 (circa 200 miliardi) veniva decurtata con il successivo decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per essere destinata al finanziamento di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti. Addirittura l'articolo 9-ter del citato decreto-legge stabiliva che solo il 15 per cento delle disponibilità finan-

ziarie potesse essere utilizzato per la progettazione.

Dopo un anno dalla scadenza dei termini per la presentazione dei piani regionali, il Ministero dell'ambiente dovette purtroppo prendere atto che solo 8 regioni avevano adempiuto alla presentazione dei piani stessi che, risultando carenti, venivano respinti. Con la emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, si indicavano, pur se in linea del tutto generale, i criteri e le linee guida per l'elaborazione e la predisposizione di piani di bonifica, data l'esigenza sempre più avvertita dalle regioni di avere norme concrete in materia. Il decreto ministeriale 16 maggio 1989 destinava risorse per 11.250 milioni da utilizzare per la redazione dei piani stessi.

Tali criteri guida, pur se costituivano un notevole passo avanti rispetto alla precedente normativa, in quanto riferimento più omogeneo per le regioni chiamate a stilare i piani di bonifica, evidenziavano nel contempo alcune numerose carenze quali la insoddisfacente individuazione delle aree potenzialmente contaminate, la mancanza di *standard* di qualità ambientale, ossia di livelli di concentrazione degli inquinanti prima e dopo la bonifica, la mancanza di criteri di valutazione di rischio.

L'articolo 1, comma 2, di tale decreto prevedeva inoltre che i piani venissero trasmessi al Ministero dell'ambiente entro 180 giorni dalla concessione dei contributi. Il Ministero, dopo aver esaminato i piani per verificare la conformità ai criteri guida, doveva quindi comunicare i risultati di tale verifica agli interessati.

Con il decreto del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1991, venivano concessi a 18 regioni (esclusa la Val d'Aosta) e alle province autonome di Trento e di Bolzano finanziamenti per un totale di

10.632 milioni per la redazione dei piani di bonifica di aree inquinate.

Seguiva quindi il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1995, attinente ad una serie di interventi in materia ambientale. Tale decreto, ferme restando le carenze sopra evidenziate in termini di criteri guida, aveva, se non altro, il merito di indicare, attraverso apposite schede tecniche, una via più razionale ed omogenea per ogni proposta che riguardasse il recupero dei siti contaminati. In tali schede infatti occorreva indicare specificamente: le sorgenti della contaminazione; i settori ambientali interessati dalla contaminazione; i meccanismi di trasporto dei contaminanti; le tipologie di intervento, quali: intercettazione parziale o totale della falda, trattamenti *in situ*, coperture del sito, sistemi misti; i tempi di realizzazione e i costi dell'intervento. Parallelamente alle norme più specifiche in materia di siti contaminati, per come sopra detto, occorre considerare per completezza di informazione che la legge 28 agosto 1989, n. 305, all'articolo 6, modificava l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e individuava la possibilità, da parte del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'ambiente, di dichiarare «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» gli ambiti territoriali ed i tratti marittimi caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali.

A seguito di tale disposizione, numerose aree del territorio nazionale furono dichiarate a grave rischio di crisi ambientale (Sulcis, Priolo, Gela, Olona, eccetera) prevedendo finanziamenti per le attività di ripristino tra cui, per l'appunto, quelle attinenti ai siti contaminati.

Con la deliberazione 21 dicembre 1993 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, veniva stilato il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale e nell'ambito della gestione dei

rifiuti veniva prevista anche la voce relativa alle bonifiche di terreni contaminati. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 dell'articolo 3 recitava testualmente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915». Al comma 27 del medesimo articolo si precisava che: «Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette».

La necessità di disporre di una norma «quadro» in materia di siti contaminati, che superasse la disomogeneità e la incompletezza della norma vigente, veniva avvertita dal deputato Nino Sospiri che il 25 giugno del 1996 presentava alla Camera dei deputati la proposta di legge n.1634 (proposta che veniva presentata anche al Senato della Repubblica su iniziativa dei senatori Giuseppe Specchia ed altri, v. atto Senato n. 1453, XIII legislatura), avente per titolo «Norme in materia di siti contaminati». Tale normativa altamente innovativa, dopo una lunga discussione nell'ambito della VIII Commissione della Camera, approdava ad un Comitato ristretto istituito nell'ambito della stessa Commissione VIII. Il relatore, onorevole Sospiri, faceva notare, nel 1997, che ad un

anno di distanza dalla data di presentazione della proposta di legge non solo l'argomento delle bonifiche era di grande attualità ma vi era anche una crescente necessità ed esigenza da parte di amministratori pubblici e privati, di operatori del settore, del mondo scientifico in generale, delle popolazioni interessate, affinché il legislatore fornisse un chiaro, specifico, omogeneo quadro normativo di riferimento in materia non solo di discariche abusive e di rifiuti ma anche di tante altre sorgenti quali gli spandimenti accidentali di prodotti chimici e petroliferi, le perdite di prodotti da serbatoi e linee fuori terra ed interrati, le perdite da reti fognarie, eccetera. Faceva notare inoltre il relatore onorevole Sospiri che i dati dei censimenti regionali dei siti contaminati, fino allora ottenuti a seguito dell'applicazione del citato decreto ministeriale 16 maggio 1989, si erano rivelati incompleti (alcune regioni infatti non avevano ancora effettuato i censimenti, ad esempio Calabria, Lazio, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia), sottostimati (ad esempio quelli della regione Puglia, troppo teorici e non supportati da evidenze sperimentali, carotaggi, analisi chimiche, e quelli della regione Campania), con il risultato che appariva sempre più drammatico lo scenario che si profilava all'orizzonte, relativamente ai reali costi di bonifica di intere porzioni del nostro territorio. Lo scopo del censimento ai sensi del decreto ministeriale del 16 maggio 1989, per come sopra detto, era quello di individuare le aree contaminate su cui intervenire con programmi di bonifica a breve e medio termine. La mancanza, allora, di precise norme tecniche per individuare e per bonificare i siti contaminati faceva sì che, tranne alcuni casi, difficilmente l'entità della contaminazione veniva ben evidenziata. Di tale situazione aveva preso piena coscienza la «Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» che, a seguito di evidenze nel corso dei sopralluoghi e delle audizioni rese da soggetti istituzionali informati sul-

l'argomento, riteneva necessario invitare in audizione il professor Bianco, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per illustrare l'ampia gamma di possibilità di monitoraggio aereo del territorio con il sistema L.A.R.A. (Laboratorio aereo di ricerche ambientali). Tale sistema, infatti, se applicato ed utilizzato a mezzo di convenzioni regioni-amministrazioni locali e CNR, come auspicato dalla stessa Commissione d'inchiesta, poteva costituire un valido e certo punto di riferimento da cui partire per programmare ogni iniziativa tesa al contenimento e/o bonifica delle contaminazioni in atto sul territorio nazionale.

A supporto di tale tesi, l'onorevole Sospiri informava di avere da poco presentato una proposta di legge relativa all'utilizzo del L.A.R.A. (Norme per l'utilizzazione del Laboratorio aereo per la ricerca ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche ai fini del monitoraggio del territorio, atto Camera n. 4373 del 28 novembre 1997).

Non possiamo a questo punto non rilevare, sosteneva l'onorevole Sospiri che, in occasione del recepimento delle direttive comunitarie (91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE) con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, modificato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, il legislatore aveva introdotto l'articolo 17 (bonifica e ripristino dei siti inquinati) di cui egli non riteneva di condividere, tra l'altro, i seguenti punti:

comma 1, limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli;

comma 4, approvazione ed autorizzazione dei progetti di bonifica;

comma 5, diffida dei responsabili dell'inquinamento a provvedere alla comunicazione della contaminazione.

A fondamento di quanto sopra, osservava:

che la materia di cui al comma 1, anziché essere trattata da un comitato tecnico istituito dal Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto essere piena prerogativa dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) che fissa gli *standard* di qualità ambientale si sensi della legge istitutiva dell'ANPA stessa (decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61);

che l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica non doveva essere effettuata dai comuni che spesso, per la gran parte, non hanno strutture e personale con specifica esperienza in materia, ma dalle regioni che si avvalgono delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) (comma 5);

non vi era nel comma 4, ed in generale nel contesto dell'articolo 17, una chiara ed esplicita volontà di considerare una sorta di estinzione di reato per i soggetti che, autodenunciandosi per aver commesso, anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento, si obbligavano essi stessi e si impegnavano alla bonifica del sito.

Per tali motivi, il deputato Sospiri suggeriva l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, mantenendone alcuni commi validi, attraverso l'inserimento nell'articolato della proposta di legge. La proposta Sospiri (atto Camera n. 1634, XIII legislatura), pervenuta al Comitato ristretto dopo un'ampia discussione in VIII Commissione alla Camera dei deputati, si snodava in 31 articoli, che in maniera organica riguardavano:

l'applicazione della legge a tutto il territorio nazionale ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

numerose definizioni, tra cui da rilevare quelle di *standard* di qualità del suolo e dei criteri di valutazione del rischio;

la individuazione dei soggetti responsabili chiamati ad eseguire gli interventi di bonifica;

la definizione degli obiettivi della bonifica ossia quelle azioni che coinvolgono la regione e le ARPA;

la presentazione dei progetti di bonifica. Questa presentazione doveva essere effettuata dal soggetto proponente la bonifica ad un apposito ufficio tecnico preposto, esclusivamente presso la regione, alle operazioni di bonifica e che sarebbe stato formato da esperti di varie discipline, appositamente formati ed addestrati e quindi in grado di valutare il progetto e poterlo approvare o respingere;

le competenze dello Stato (atti di indirizzo, fissazione di limiti di qualità dei suoli, criteri di valutazione del rischio), delle regioni (autorizzazione dei progetti), delle province (controlli) e dei comuni (rilevamento dei dati territoriali);

il sistema autorizzatorio, la certificazione, la prevenzione della contaminazione;

l'obbligo di informazione e di comunicazione;

la formazione di tecnici esperti di bonifiche;

le disposizioni finanziarie;

il sistema sanzionatorio;

la causa di estinzione del reato;

l'abrogazione di alcune norme vigenti.

La proposta del deputato Sospiri, come è noto, rimase nel cassetto, presso il Comitato ristretto della VIII Commissione, perchè la volontà del Governo era quella di dare attuazione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che, secondo noi, introduceva forzatamente la materia delle bonifiche in una legge che riguardava la gestione dei rifiuti. Come sappiamo, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con ritardo, è stato attuato con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, che detta i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, per la bonifica e per il ripristino dei siti contaminati. È da rilevare, inoltre, che il censimento regionale dei siti contaminati delle aree esterne ai siti produttivi, previsto dal decreto ministeriale del 16 maggio 1989, è stato esteso tramite il comma 1-*bis* dell'articolo 17

del decreto legislativo n. 22 del 1997 alle «aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni». La legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha inoltre introdotto nell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 15-bis secondo il quale «il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali (...) ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione». La predetta legge n. 426 del 1998, come è noto, ha disciplinato gli accordi di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e ha individuato, in fase di prima attuazione, come interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle aree industriali e nei siti ad alto rischio ambientale (Porto Marghera, Napoli orientale, Gela e Priolo, Manfredonia, Brindisi, Taranto, Cengio e Saliceto, Piombino, Massa e Carrara, Casale Monferrato, Pitelli (La Spezia), Balangero, Pieve Vergonte, Litorale Domizio-Flegreo, Agro aversano). Per la gran parte di tali siti sono stati già emanati i decreti di perimetrazione per una superficie che il Ministro dell'ambiente nella sua Relazione sullo stato dell'ambiente, nel corso della XIII legislatura, ha stimato in circa 300.000 ettari (*Doc. LX*, n. 1, pag. 219).

Nonostante gli sforzi fin qui fatti dal legislatore, dobbiamo rilevare che il sistema attuale evidenzia notevoli carenze e vistose lacune tecniche e giuridiche ed offre ampi spazi alla discrezionalità, a tutto vantaggio

della criminalità e degli operatori senza scrupoli. Soltanto un'azione decisa ed efficace del legislatore potrà pertanto ovviare a quanto emerge attualmente in tema di risanamento ambientale e di bonifica dei siti contaminati. Il presente disegno di legge nasce quindi nel momento in cui la materia delle bonifiche è divenuta una delle questioni di preminente interesse nazionale, sia perchè la bonifica è uno strumento di salvaguardia delle risorse ambientali e di tutela della salute, sia perchè essa costituisce un fenomeno caratterizzato da specifici aspetti tecnici e proporzioni economiche rilevanti. Peraltro è da notare come la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ha rivolto sempre una particolare attenzione alla questione delle aree inquinate e della loro bonifica, analizzando il problema generale nei molteplici aspetti che lo caratterizzano (tecnico, economico, giuridico, sanitario, politico, giudiziario) e dedicando un'attenzione specifica al tema delle bonifiche in ciascuna delle relazioni territoriali approvate. Ricordiamo, a tal proposito, che nel dicembre del 2000 la Commissione ha inoltre organizzato a Roma il convegno « I rifiuti dalle bonifiche: che fare ? » che ha visto la partecipazione di esperti del settore e di rappresentanti di enti e istituzioni interessate al problema. Nel «Documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati», approvato dalla Commissione nella seduta del 7 marzo 2001 (*Doc. XXIII*, n. 59), viene bene messo in evidenza come non tutti i piani regionali di gestione dei rifiuti hanno previsto la programmazione degli interventi di bonifica come invece recita l'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che, a fronte di una disomogeneità dei piani regionali di gestione dei rifiuti, vi è anche da considerare il fatto che l'imprenditoria nazionale non è stata ancora in grado di sviluppare un'azione tendente a ricercare tecnologie d'intervento autoctone, anche se, per

contrastare l'*expertise* nord-europea o d'oltre Oceano, cominciano a profilarsi all'orizzonte iniziative di privati e di enti di ricerca in grado di mettere a disposizione impianti e innovazioni tecnologiche la cui ricaduta applicativa comunque è prevista non prima dei prossimi due o tre anni. In alcuni casi, recita il documento sopra citato, si è assistito ad interventi di «pseudo bonifica» consistenti in un semplice trasferimento di rifiuti da discariche abusive a discariche controllate autorizzate, senza tentare interventi *in situ*. Noi osserviamo, per parte nostra, che spesso chi è chiamato ad intervenire su un sito contaminato privilegia prevalentemente l'intervento di messa in sicurezza permanente (previsto dalla norma tecnica solo quando l'applicazione della *best available technology* - migliore tecnologia disponibile - non è sufficiente o ha costi altissimi), piuttosto che un intervento più radicale e definitivo di bonifica e ripristino ambientale. Quanto sopra è anche imputabile, a nostro giudizio, alla normativa contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e nel relativo regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 471 del 1999. E su tale nostra posizione concorda anche il documento sopra citato della Commissione d'inchiesta, il quale recita testualmente che «una norma rigida basata solo sulla fissazione di limiti di concentrazione dei contaminanti nei suoli, avulsi da una valutazione di rischio, ha senz'altro sfavorito il ricorso alle operazioni di bonifica come peraltro ha mostrato l'esperienza dei limiti tabellari che in alcuni Paesi si sono rivelati inefficaci in assenza di riferimenti scientifici certi ed affidabili per definire gli obiettivi di qualità sia per la componente inorganica dei siti e a maggior ragione per quella organica. Il criterio di accettabilità di un sito non può non considerare prioritariamente la riduzione del rischio per la salute umana fino a livelli accettabili. Non è detto, infatti, che per due suoli, differenti per caratteristiche geologiche e idrogeologiche, una concentrazione residua di un determinato inqui-

nante, fissata per legge, sia cautelativa per entrambi i siti e che non sia necessario in qualche caso intervenire con operazioni di *clean-up* al di sotto del limite di soglia fissato dal legislatore. Ciò significa che, dato l'alto impatto delle bonifiche sulle risorse economiche del Paese, si deve privilegiare, nel pieno rispetto del rapporto costi-benefici per la comunità, un criterio misto che assegni ai suoli limiti di accettabilità generici e limiti di *clean-up* (bonifica) realistici da raggiungere sulla base delle valutazioni di rischio, caso per caso, quasi una sorta di negoziazione fondata su progetti di bonifica in cui sia ampiamente riportato e dimostrato il criterio di valutazione scelto per quel sito specifico, supportato ovviamente e obbligatoriamente da dati sperimentali incontrovertibili. È questa la strada, riteniamo, da percorrere come sembra peraltro auspicabile con il ricorso agli "accordi di programma di risanamento" ambientale ad ampio respiro. Con tale ottica, le autorità locali non dovranno sentirsi in un certo senso costrette a tragarare in maniera rigida e asettica la concentrazione di un determinato inquinante, avulsa dal contesto di risanamento ambientale globale. In tale contesto deve essere invece vista la valutazione del rischio come prioritaria ad ogni intervento. È questa, forse, la chiave di lettura per spiegare i pochi esempi di iniziative autonome orientate soprattutto al settore della messa in sicurezza (vedi il caso dell'Acna di Cengio)».

Secondo quanto sopra esposto, ci è sembrato doveroso con il presente disegno di legge ripartire dalla proposta Sospiri, operando alcuni aggiustamenti per adeguarla alle nuove esigenze ed in modo che si possa disporre di una norma più chiara e leggibile nel momento in cui l'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha destinato la somma di 1.100 miliardi per la messa in sicurezza dei siti di rilevanza nazionale, consapevole che per le operazioni di bonifica vi sarà bisogno di risorse economiche ben più corpose.

Il disegno di legge che qui viene presentato si compone di 27 articoli, di cui i più qualificanti sono i seguenti:

- Articolo 1. Applicazione della legge a tutto il territorio nazionale ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali i principi generali in essa contenuti costituiscono «norme di riforma economico-sociale».

- Articolo 3. Definizioni dei termini utilizzati, tra cui assumono notevole importanza quelle dello «*standard* di qualità del suolo» o «valore limite», della «valutazione di rischio» e del «ripristino ambientale».

- Articolo 4. Individuazione dei soggetti responsabili cui spetta l'esecuzione degli interventi di bonifica. Tali soggetti sono individuati nei proprietari attuali dell'area contaminata in via solidale con i precedenti proprietari e con gli esercenti attività industriali, commerciali, di servizio o di smaltimento dei rifiuti nell'area contaminata medesima.

- Articolo 5. Definizione degli obiettivi di bonifica, ossia di quelle azioni che coinvolgono le regioni e le ARPA e che si concretizzano:

a) nello stabilire la priorità dell'intervento di bonifica sulla base dei censimenti effettuati sul territorio regionale;

b) nella caratterizzazione del sito;

c) nella valutazione del rischio;

d) nell'adozione del criterio degli *standard* di qualità del suolo da raggiungere con le operazioni di bonifica tenendo conto però del criterio della valutazione del rischio associato a quella determinata tipologia di sito. Tali *standard* possono tradursi in una sorta di negoziazione, caso per caso, tra i proponenti del progetto di bonifica e l'autorità che autorizza il progetto stesso sulla base della specifica conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche del sito oggetto di bonifica.

- Articolo 6. Competenze dello Stato. Allo Stato spettano, tra l'altro, le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento, la predisposizione di criteri generali di valutazione del rischio, la determinazione degli *standard* nazionali di qualità del suolo, la predisposizione di procedure e tecnologie di bonifica sia con impianti fissi che con impianti mobili, il raccordo ed il coordinamento, attraverso atti di indirizzo alle regioni, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), piani di risanamento delle acque, aree a grave rischio di crisi ambientale, piani di smaltimenti rifiuti.

- Articolo 7. E' prevista l'istituzione di un Comitato nazionale per le bonifiche in grado di esercitare molte delle competenze dello Stato, ivi compresa l'adozione dei disciplinari tecnici.

- Articolo 8. Competenze delle regioni. Sono tra l'altro quelle relative alla istituzione di un ufficio tecnico per le attività relative alle bonifiche, alla elaborazione e aggiornamento dei censimenti e dei piani di bonifica, all'approvazione dei progetti di bonifica, al rilascio delle autorizzazioni alle imprese che effettuano la bonifica, alla emanazione di norme integrative e di attuazione della legge. La presentazione dei progetti di bonifica è effettuata dal soggetto proponente la bonifica all'ufficio tecnico regionale per le bonifiche, che è composto da esperti di varie discipline, appositamente formati ed addestrati e quindi in grado di valutare il progetto e poterlo approvare o respingere.

- Articolo 9. Competenze delle province. Sono, tra l'altro, quelle relative al controllo delle operazioni di bonifica, eventualmente anche con proprio intervento e/o in contraddittorio, e di monitoraggio a valle della bonifica.

- Articolo 10. Competenze dei comuni. Sono previste presenze di tecnici comunali nel comitato di valutazione del progetto di bonifica che ha sede presso l'ufficio tecnico

regionale; al comune spetta inoltre il rilevamento dei dati relativi al territorio comunale (compresi gli impianti dismessi).

- Articolo 11. Riguarda le azioni di prevenzione della contaminazione dei siti, attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio automatici della contaminazione in aree industriali, artigianali, di servizio, commerciali in esercizio e attraverso l'impermeabilizzazione e l'installazione di sistemi di rilevamento di perdite dei bacini di contenimento di serbatoi fuori terra.

- Articolo 12. Il sistema autorizzatorio è demandato alla regione. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni.

- Articolo 13. Certificazioni. I soggetti e le imprese che svolgono o intendono svolgere attività in tutte le fasi di cui all'articolo 2, comma 1, debbono essere in possesso di certificazione rilasciata dall'APAST.

- Articoli 14 e 15. Prevedono rispettivamente l'obbligo di messa in sicurezza dei siti contaminati dismessi e l'obbligo di installazione di sistemi di monitoraggio per le imprese che esercitano attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio.

- Articolo 18. È particolarmente importante in quanto prevede la formazione di tecnici esperti di bonifiche per mezzo di corsi istituiti presso le regioni e aperti a tecnici di-

plomati e laureati in discipline scientifiche e amministrative.

- Articolo 22. Riguarda un aspetto fondamentale per dare inizio alle attività di bonifica, quello delle risorse finanziarie. Mentre i siti privati contaminati sono bonificati a cura dei soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4, per i suoli pubblici contaminati le risorse per la bonifica sono da reperire attraverso:

i piani triennali per l'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

i fondi comunitari;

una parte dei tributi dovuti alle regioni per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

- Articolo 24. Causa di estinzione del reato. Si prevede che non siano punibili i soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4 qualora autodenunciandosi per aver commesso, anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento, si obblighino essi stessi ad effettuare le operazioni di bonifica del sito contaminato.

- Articolo 26. Si prevede l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e delle successive norme secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente legge disciplina le attività di bonifica dei siti contaminati.

2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguarvi i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994 n.109, e successive modificazioni, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 2.

(Principi generali)

1. La bonifica di un sito contaminato ed il ripristino ambientale, come definiti ai sensi dell'articolo 3, in tutte le fasi di ispezione del sito, rilevamento di dati sperimentali, indagini non invasive ed invasive, valutazione preliminare del rischio, interventi di controllo e monitoraggio, costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano norme al fine di promuovere:

a) la prevenzione e la riduzione delle attività che comportino la contaminazione diretta o indiretta del suolo e del sottosuolo;

b) la puntuale valutazione del rischio ambientale;

c) la prevenzione e la minimizzazione di danni o pericoli per la salute e per la sicurezza della collettività e dei singoli;

d) l'osservanza dei seguenti principi generali:

1) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;

3) salvaguardare la flora e la fauna dell'area interessata alla bonifica, evitando tecnologie i cui effetti non siano controllabili ed ogni aggiuntivo degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

5) promuovere, secondo criteri di economicità ed efficienza, tutti i sistemi tendenti a riutilizzare, per quanto possibile, nel sito di bonifica i materiali provenienti dalle operazioni relative alla bonifica stessa.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «sito» una porzione di territorio, nelle sue diverse matrici ambientali e comprensivo delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti, geograficamente definita;

b) per «sito contaminato» quello in cui vi sono alterazioni rispetto alle caratteristiche iniziali chimico-fisico-biologiche e pedologiche, tali da costituire reale o potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente, ovvero limitazioni all'uso legittimo del bene;

c) per «intervento di bonifica» tutte le operazioni atte a rimuovere le fonti di inquinamento e a ridurre la concentrazione delle sostanze inquinanti a livelli inferiori a quelli massimi accettabili dei contaminanti, in funzione dell'analisi di rischio, della destinazione dei siti interessati alla bonifica e della salvaguardia delle matrici ambientali alterate;

d) per «qualità del suolo» quella che non causa alcun danno all'uomo, agli animali e alle piante e non provoca alcuna alterazione dei processi ciclici naturali che si verificano nel corpo del suolo stesso;

e) per «*standard* nazionale di qualità del suolo» o «valore limite» un valore di riferimento assunto per descrivere la qualità del suolo mediante parametri chimici, fisici, biologici e pedologici che ne evidenzino la composizione. Assunto un valore limite per un dato inquinante, espresso come concentrazione in milligrammi per chilogrammo di suolo secco, il suolo è definito di buona qualità e non deve essere risanato se la concentrazione dell'inquinante, determinata con analisi di laboratorio, è al di sotto del valore limite. Il suolo è definito di cattiva qualità e deve essere risanato se la concentrazione dell'inquinante, determinata con analisi di laboratorio, è superiore al valore limite;

f) per «valutazione di rischio» l'insieme delle operazioni tese a valutare le possibili conseguenze che l'inquinamento di un sito può provocare nei vari comparti ambientali e i danni che può causare alla salute dell'uomo e all'ambiente;

g) per «indagini non invasive» quelle di tipo geofisico che non alterano la matrice del sito contaminato e si basano generalmente sull'invio di un segnale sul sito e sull'elaborazione dei dati di ritorno;

h) per «indagini invasive» quelle che consistono nell'asporto dal sito di materiale contaminato e nella sua successiva analisi di laboratorio;

i) per «trattamenti di bonifica dentro il sito» quelli di decontaminazione che avvengono nel corpo del sito senza portare all'esterno materiale contaminato;

l) per «trattamenti di bonifica sul sito» quelli di decontaminazione che avvengono nel sito sul materiale da esso asportato;

m) per «trattamenti di bonifica fuori dal sito» quelli di decontaminazione che avvengono sul materiale asportato e conferito in apposito impianto al di fuori del sito;

n) per «intervento di messa in sicurezza» quello atto a garantire l'isolamento e il contenimento della fonte inquinante, al fine di impedire la migrazione dell'agente inquinante in altri comparti o il suo contatto con la popolazione;

o) per «ripristino ambientale», successivo a quello di bonifica, l'intervento necessario a riportare il sito nelle condizioni antecedenti alle attività antropiche su di esso svolte.

Art. 4.

(Individuazione dei soggetti responsabili)

1. Sono individuati come soggetti responsabili e tenuti ad eseguire le operazioni di bonifica ai sensi della presente legge i proprietari attuali dell'area e in via solidale i

proprietari precedenti, i concessionari e gli esercenti attività industriali, commerciali, di servizio o di smaltimento dei rifiuti nell'area medesima, qualora ne siano accertate le responsabilità.

2. In caso di contaminazione di un suolo privato, qualora non sia possibile individuare il responsabile o lo stesso non sia nelle condizioni di procedere a proprie spese ad effettuare le operazioni di bonifica, permanendo la situazione di rischio sanitario ed ambientale e fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, la regione provvede alla bonifica attivando l'apposito fondo regionale e avvalendosi delle procedure per il recupero delle somme anticipate previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. In caso di contaminazione di un suolo pubblico, la regione, accertato il rischio sanitario ed ambientale che ne deriva, inserisce il sito inquinato nella lista di priorità regionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989.

4. I proprietari attuali, i concessionari e gli esercenti le attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di dichiarare, sotto la loro responsabilità e in riferimento ai livelli di contaminazione ammissibile, la conformità dei suoli di loro pertinenza. Tale dichiarazione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalle regioni tramite l'ufficio tecnico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Le regioni dispongono controlli a campione per accertare la veridicità e la congruità delle dichiarazioni.

Art. 5.

(Definizione degli obiettivi della bonifica)

1. Gli interventi di bonifica devono tenere conto dei seguenti elementi:

- a) priorità di intervento;
- b) caratterizzazione del sito;
- c) valutazione del rischio;
- d) *standard* da raggiungere;
- e) metodologie di intervento.

2. Le regioni, sulla base dei censimenti realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, ed integrati ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera d), della presente legge, aggiornano annualmente la lista di priorità di intervento, sulla base dei criteri di valutazione del rischio stabiliti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAST), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche.

3. L'APAST, sentito l'Istituto superiore di sanità, fissa gli *standard* nazionali di qualità del suolo da raggiungere con le operazioni di bonifica.

4. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), tenuto conto delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei siti inseriti nelle liste di priorità di intervento e sulla base delle destinazioni d'uso alternativo degli stessi, concordano con i responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4 le operazioni di bonifica da effettuare, adottando prioritariamente il criterio della valutazione del rischio di cui al comma 2, o quello del raggiungimento degli *standard* di qualità del suolo di cui al comma 3, in base alle dimensioni dell'area da bonificare e all'eventuale superamento dei valori di concentrazione degli inquinanti nel sito da bonificare rispetto ai medesimi *standard* nazionali.

5. In base alle caratteristiche del suolo, alla tipologia della contaminazione e alla valutazione del rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente, la metodologia di intervento si può articolare secondo i seguenti criteri:

a) intervento di contenimento della contaminazione e del danno ad essa conseguente facendo ricorso a tecnologie di copertura e di isolamento del sito e alla installazione dei pozzi di monitoraggio descritti nei disciplinari tecnici predisposti dal Comitato nazionale per le bonifiche di cui all'articolo 7;

b) intervento di rimozione o di attenuazione della contaminazione, che comunque garantisca la salvaguardia permanente della salute dell'uomo e dell'ambiente. Tale intervento dovrà privilegiare le operazioni di trattamento dentro il sito, con possibilità eventuale di riutilizzo nel sito stesso dei materiali bonificati, al fine di minimizzare i rischi derivanti dal trasporto e dalle emissioni in atmosfera dei materiali contaminati.

Art. 6.

(Competenze dello Stato)

1. Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione della presente legge;

b) la definizione, con appositi disciplinari, di criteri generali sulle metodologie relative alla bonifica dei siti contaminati;

c) la fissazione, con appositi disciplinari, di misure dirette a prevenire o limitare la contaminazione dei siti su cui vengono esercitate attività di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio ed a mettere in sicurezza gli impianti e i siti dismessi;

d) la predisposizione dei criteri generali di valutazione del rischio;

e) la determinazione degli *standard* nazionali di qualità del suolo;

f) l'individuazione, con appositi disciplinari, delle procedure e delle tecnologie di intervento sia con impianti fissi da cantiere che con impianti mobili su cui siano installate apparecchiature ed impianti tecnologici di bonifica;

g) l'adozione, con appositi disciplinari, di norme tecniche tendenti a favorire tecnologie dentro il sito a minor impatto ambientale, promuovendo a tale scopo studi e ricerche;

h) la determinazione, con appositi disciplinari, delle procedure di intervento dentro il sito, sul sito e fuori dal sito, che utilizzino i microrganismi, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei siti trattati con l'utilizzo dei microrganismi e delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei microorganismi stessi;

i) la fissazione, con appositi disciplinari, dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di bonifica;

l) l'adozione di atti di indirizzo alle regioni al fine del raccordo e del coordinamento in materia di:

- 1) valutazione di impatto ambientale;
- 2) piani di risanamento delle acque e bacini idrografici ottimali;
- 3) piani di sicurezza e di igiene locale connessi alle operazioni di cantieristica ed operatività nelle fasi di contenimento, bonifica e monitoraggio dei siti contaminati;
- 4) aree definite a grave rischio di crisi ambientale;
- 5) piani di smaltimento dei rifiuti;
- 6) piani territoriali e paesaggistici;
- 7) attività di ecogestione integrata dei sistemi ambientali da parte delle aziende su base volontaristica;

m) la promozione e la incentivazione, anche mediante l'introduzione di strumenti economici e finanziari, in conformità alla normativa comunitaria, di:

- 1) iniziative nel campo della prevenzione della contaminazione da parte di soggetti ed imprese che installino sistemi di

messa in sicurezza e di monitoraggio dei siti dismessi e di monitoraggio nei siti in esercizio in cui si svolgono attività industriali, artigianali, di commercio e di servizio;

2) iniziative per sviluppare impianti con tecnologie innovative, tecnologie pulite a basso impatto ambientale, sistemi innovativi per il controllo delle perdite di sostanze liquide, organiche ed inorganiche, nel suolo e nel sottosuolo;

3) iniziative volontarie per il controllo e la verifica degli impianti, nonché per la gestione dei sistemi produttivi.

n) la redazione di comunicazioni e relazioni periodiche sulla situazione delle bonifiche, da fornire ai cittadini e alla Unione europea.

2. L'APAST provvede all'adozione delle disposizioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 7.

(Comitato nazionale per le bonifiche)

1. È istituito, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per le bonifiche.

2. Al Comitato di cui al comma 1 spettano le funzioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 6.

3. I disciplinari tecnici di cui alle lettere b), c), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 6 sono adottati entro un anno dalla data di istituzione del Comitato di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 8.

(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) l'istituzione di un ufficio tecnico preposto esclusivamente alle attività riguardanti la bonifica dei siti contaminati, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 12. Di tale ufficio tecnico fanno parte esperti di ingegneria, chimica, fisica, geologia, biologia, economia ambientale, matematica, modellistica, tossicologia, medicina del lavoro ed igiene industriale, che abbiano maturato esperienza specifica nel settore delle bonifiche o abbiano effettuato i corsi di formazione di cui all'articolo 18. L'ufficio tecnico è costituito, oltre che dai rappresentanti dell'amministrazione regionale, da due rappresentanti di ogni provincia e di volta in volta da due rappresentanti del comune in cui insiste il sito da bonificare. Nell'ambito dell'ufficio tecnico deve essere individuata la figura del responsabile per il controllo, la verifica e la valutazione dei costi e dei flussi finanziari associati ai progetti di bonifica;

b) l'approvazione del progetto di bonifica presentato dal soggetto individuato come responsabile ai sensi dell'articolo 4, entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, con le seguenti procedure:

1) il progetto è trasmesso alla regione ed in copia alla provincia competente per i controlli nonché al comune o ai comuni in cui insiste il sito da bonificare;

2) il progetto tiene conto dei disciplinari tecnici predisposti dal Comitato nazionale per le bonifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e deve comunque contenere: la descrizione dell'attività sul sito dagli inizi e fino al momento della bonifica; i dati e la

documentazione relativi alla ispezione del sito; le indagini preliminari non invasive previste; le indagini invasive e i piani di campionamento e di analisi; la stima preliminare del rischio; la tipologia dell'intervento e i tempi di realizzazione; i controlli e i monitoraggi; la certificazione obbligatoria dell'area dopo l'intervento secondo le normative tecniche nazionali e internazionali;

3) il progetto deve essere approvato, previo accertamento dei requisiti amministrativi e tecnici, entro novanta giorni dalla data di presentazione all'ufficio tecnico di cui alla lettera *a*). Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato;

4) il termine di cui al numero 3) può essere interrotto da atti istruttori ritualmente comunicati al soggetto richiedente;

c) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

d) l'estensione del censimento dei siti contaminati a:

1) discariche autorizzate in cui a causa di carenze gestionali e costruttive vi sia una evidente perdita di percolati nel sottosuolo e nelle falde;

2) aree interne di siti industriali operanti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

3) siti dismessi e in esercizio che siano stati o siano ancora interessati da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio in cui siano presenti linee e serbatoi interrati e fuori terra per il contenimento di solventi, carburanti, combustibili, sostanze liquide in genere sia organiche che inorganiche;

e) l'integrazione dei dati di censimento dei siti contaminati con un numero minimo obbligatorio di saggi sperimentali, per evitare che le stime indicate nei progetti di bonifica siano puramente teoriche e falsino le effet-

tive priorità e i costi di intervento, nell'impossibilità di una reale conoscenza delle situazioni di rischio;

f) la negoziazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, con i soggetti responsabili individuati, circa la scelta del criterio della valutazione del rischio o del criterio degli *standard* di qualità del suolo da applicare al sito da bonificare, tenendo conto delle caratteristiche del sito, della dimensione, della destinazione d'uso alternativo nell'ambito dei piani regionali di risanamento;

g) il rilevamento di dati inerenti le bonifiche effettuate nel proprio territorio e la trasmissione degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

h) l'emanazione di norme integrative e di attuazione della presente legge;

i) la promozione di iniziative dirette a prevenire o a limitare la contaminazione dei siti.

Art. 9.

(Competenze delle province)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province competono:

a) il controllo delle operazioni di bonifica, eventualmente anche con proprio intervento diretto, nelle seguenti fasi:

- 1) ispezione e caratterizzazione del sito;
- 2) indagini non invasive;
- 3) indagini invasive e programma di campionamento e di analisi;
- 4) intervento di bonifica o di contenimento;
- 5) monitoraggio;

b) la partecipazione di due tecnici nell'ambito dell'ufficio tecnico regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

2. Per l'esercizio del controllo di cui alla lettera *a)* del comma 1, le province si avvalgono delle ARPA.

Art. 10.

(Competenze dei comuni)

1. Ai comuni competono:

a) la partecipazione di due tecnici specificamente designati per quel sito o quei siti che ricadono nella propria sfera di competenza ai lavori di valutazione dei progetti di bonifica presentati per l'approvazione all'ufficio tecnico regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*;

b) il rilevamento di dati relativi al territorio comunale e ad impianti dismessi in siti contaminati presso imprese che svolgono attività industriale, artigianale, commerciale e di servizio;

c) la possibilità di istituire servizi di rilevamento di dati territoriali sui siti contaminati, avvalendosi della collaborazione di associazioni ambientali e di volontariato, nonché della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;

d) la trasmissione dei dati territoriali raccolti sui siti contaminati alla regione ed alla provincia.

Art. 11.

(Prevenzione)

1. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano misure finalizzate a prevenire la contaminazione, a minimizzare i danni o i pericoli per la salute e a tutelare l'incolumità dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 12.

(Autorizzazioni)

1. I soggetti e le imprese che svolgono o intendono svolgere attività nel settore di cui all'articolo 2, comma 1, e che siano in possesso della certificazione di cui all'articolo 13, sono tenuti a richiedere all'ufficio tecnico regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività specificamente indicate al comma 2.

2. Sono subordinate al rilascio di autorizzazione le seguenti attività:

a) ispezioni del sito, rilevamento di dati sperimentali, indagini invasive;

b) indagini non invasive, valutazione del rischio, operazioni di controllo e di monitoraggio;

c) elaborazione di progetti di bonifica;

d) allestimento di cantieri di bonifica ed effettuazione di operazioni di bonifica, di messa in sicurezza del sito e di contenimento della contaminazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con le modalità definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i*), previo accertamento, da parte dell'ARPA, dei requisiti di idoneità di cui ai disciplinari tecnici previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere *b*), *f*), *g*) ed *h*). L'autorizzazione ha durata di tre anni ed è rinnovabile con le medesime modalità di cui al presente comma.

Art. 13.

(Certificazioni)

1. I soggetti e le imprese che svolgono o intendono svolgere attività nel settore di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso di apposita certificazione, rilasciata dall'APAST previo accertamento dei relativi requisiti ai sensi del comma 2.

2. I requisiti di idoneità dei soggetti e delle imprese di cui al comma 1 sono verificati dall'ARPA competente, in conformità ai criteri tecnici predisposti dal Comitato nazionale per le bonifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, tenuto conto, tra l'altro, delle norme EN 45012, EN 45013, EN 45002, UNI-EN-ISO 9001, UNI-EN-ISO 9002 e della disciplina adottata dall'Unione europea.

3. La certificazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile secondo le medesime procedure di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Obbligo di messa in sicurezza dei siti contaminati)

1. La messa in sicurezza dei siti dismessi sui quali siano state svolte attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio è obbligatoria e deve essere effettuata secondo il disciplinare di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), a cura dei soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 15.

(Obbligo di installazione di sistemi di monitoraggio)

1. I soggetti e le imprese che esercitano su un determinato sito attività industriale, artigianale, commerciale e di servizio, sono tenuti ad installare appropriati sistemi di monitoraggio di eventuali perdite nel sottosuolo di sostanze liquide organiche ed inorganiche che a causa di incidenti, o non corretta conduzione degli impianti, o usura di apparecchiature o di serbatoi interrati o fuori terra, possono spandersi sul terreno, percolare in esso o essere dilavate a causa di eventi meteorici fino a raggiungere le falde idriche o immettersi direttamente nelle falde.

2. L'installazione dei sistemi di monitoraggio avviene a cura del responsabile aziendale o di un suo legale rappresentante.

3. Le norme per l'installazione dei sistemi di monitoraggio sono emanate dallo Stato in conformità ai disciplinari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Art. 16.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora siano richiesti interventi dipendenti da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Obblighi di informazione e di comunicazione)

1. I soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4 e le imprese autorizzate incaricate di realizzare gli interventi di bonifica inviano alla regione, dopo tre mesi dall'inizio dei lavori, una relazione tecnica che descrive lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica con indicazioni sulla previsione di ultimazione degli stessi. La relazione tecnica conclusiva dei lavori deve comunque essere inviata alla regione non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 18.

(Formazione di tecnici esperti di bonifiche)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'APAST, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità per l'accesso a corsi

di formazione per tecnici esperti di bonifiche, da istituire presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.

Art. 19.

(Incentivazione e finanziamenti per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di bonifica)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le indicazioni ed informazioni per imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che vogliano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.

Art. 20.

(Impianti sperimentali per la bonifica)

1. Gli impianti sperimentali per la bonifica, siano essi fissi o mobili, non necessitano di autorizzazione nè di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'impianto sia esclusivamente finalizzato alla sperimentazione, ricerca, prova e sviluppo di nuove tecnologie nonchè alle dimostrazioni tecnologiche;

b) la potenzialità dell'impianto di trattamento di un sito contaminato non superi le 20 tonnellate/giorno di materiale definito speciale non pericoloso e le 5 tonnellate/giorno di materiale definito pericoloso ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

c) sia data comunicazione alla regione, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'utilizzo dell'impianto, specificando il sito da bonificare e le caratteristiche dell'impianto stesso. La regione può adottare prescrizioni integrative;

d) sia trasmessa alla regione, oltre alla comunicazione di cui alla lettera c), una relazione tecnica di un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, che certifichi la correttezza delle modalità di attività previste;

e) le attività di sperimentazione siano supervisionate dal soggetto che certifica ai sensi della lettera d);

f) l'impianto sperimentale, finita la sperimentazione nel sito, non possa essere utilizzato sullo stesso sito entro cinque anni dalla data di completamento della sperimentazione;

g) l'attività di bonifica sperimentale non comporti alcun ricavo economico diretto;

h) l'impianto abbia caratteristiche spiccate di innovazione tecnologica, tali da giustificare l'effettuazione della sperimentazione.

Art. 21.

(Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista di priorità nazionale e su quella di priorità regionale dei siti contaminati da bonificare.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, individua le modalità per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. La bonifica dei siti contaminati su suolo privato compete direttamente a proprie spese ai soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4.

2. La bonifica di siti contaminati su suolo pubblico compete all'amministrazione locale. La regione, sulla base della lista di priorità regionale di cui al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1989, integrata ai sensi della presente legge, chiede l'accesso ai finanziamenti per la bonifica, previsti dal fondo regionale.

3. La regione, elaborato il piano di bonifica regionale sulla base dei censimenti realizzati ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, ed integrati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), stabilisce con legge le procedure amministrative, tenuto conto delle indicazioni della presente legge, nonché le procedure per la gestione degli interventi di bonifica dei siti contaminati a breve e medio termine, anche attivando i finanziamenti previsti dal fondo regionale di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Sono fonti di finanziamento, fra le altre, quelle disposte nell'ambito dei piani triennali per l'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quelle derivanti dalla riscossione dei tributi dovuti alla regione per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonché quelle dei fondi comunitari. I predetti finanziamenti, unitamente agli altri di provenienza statale e regionale, confluiscono in un fondo unico specificamente finalizzato alla bonifica dei siti contaminati.

Art. 23.

(Regime sanzionatorio)

1. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni recate dall'articolo 51-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Causa di estinzione del reato)

1. Non sono punibili i soggetti responsabili, individuati ai sensi dell'articolo 4, che si autodenuncino per aver commesso, anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento o reati colposi previsti dal codice penale connessi all'inquinamento.

Art. 25.

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme emanate in applicazione della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottare ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza e fino all'emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge. Tali autorizzazioni possono essere rinnovate alle medesime condizioni per un periodo massimo di due anni.

3. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di bonifica dei siti contaminati, per la quale è prevista apposita certificazione o autorizzazione, è tenuto a presentare, entro tre mesi dalla predetta data, domanda alle autorità competenti.

4. La domanda di cui al comma 3 deve contenere una relazione tecnica che documenti:

- a) le apparecchiature utilizzate;
- b) le tecnologie impiegate nel corso della bonifica;
- c) le competenze tecniche degli operatori dell'impresa coinvolti nelle operazioni di bonifica ed il loro grado di scolarità.

5. I soggetti e le imprese di cui agli articoli 12 e 13 provvedono comunque, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla messa in sicurezza dei siti dismessi e alla installazione dei sistemi di monitoraggio nei siti in cui svolgono la loro attività.

6. In attesa della definizione dei disciplinari tecnici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), i soggetti indicati all'articolo 12 provvedono adottando norme riconosciute a livello internazionale.

7. In attesa della definizione dei disciplinari tecnici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), i soggetti indicati all'articolo 13 provvedono installando sistemi aventi caratteristiche, potenzialità e funzionalità riconosciute comprovate dall'esperienza scientifica internazionale.

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato. È altresì abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati tutti gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale di cui al comma 14 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, in corso di valutazione alla data di entrata in vigore della presente legge, usufruiscono fino al loro completamento delle risorse finanziarie ad essi destinati ai sensi delle leggi vigenti. Le risorse economiche non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del predetto comma 14 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono conferite alle regioni e da queste gestite, con le medesime finalità di cui alla predetta disposizione.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.